

STATUTO MARZOCCHI POMPE S.p.A.

TITOLO I DENOMINAZIONE- SEDE- OGGETTO- DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È corrente una società per azioni sotto la denominazione MARZOCCHI POMPE S.p.A.

Articolo 2 - Sede

2.1 La società ha sede legale in Italia, Zola Predosa (Bologna).

2.2 L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, senza rappresentanza stabile, unità locali comunque denominate.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La società ha per oggetto:

- la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il collaudo, la commercializzazione, la vendita e la manutenzione di apparecchiature fluidodinamiche nonché le inerenti attività commerciali direttamente o indirettamente connesse con dette attività;

- la società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, anche a mezzo di strumenti derivati (così come definiti nella prassi bancaria), concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio;

- il coordinamento tecnico delle Società ed enti nei quali partecipa, nonché acquistare e cedere in qualsiasi forma brevetti, licenze e procedimenti di fabbricazione.

Sono tassativamente escluse tutte quelle attività riservate per legge a soggetti iscritti ad albi od ordini professionali.

3.2 La società inoltre potrà esercitare in via non prevalente, e comunque riguardo alle sole società del Gruppo di appartenenza, le attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di intermediazione in cambi, di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, di coordinamento tecnico-amministrativo delle società del Gruppo di appartenenza. Sono

tassativamente esclusi l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività ai sensi della legge n. 1/1991, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385.

3.3 La società potrà altresì compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie reali o personali anche a terzi, nonché acquistare e vendere beni mobili e immobili in genere ed effettuare la gestione di detti beni attraverso la locazione e/o il noleggio, ma con espressa esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.4 Ai fini del presente statuto, per Gruppo si intende l'insieme delle persone giuridiche sottoposte alla medesima direzione e coordinamento e/o le persone giuridiche collegate, in conformità a quanto previsto dalle norme del codice civile

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata. In caso di proroga a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 2437 c.c., ai soci non spetta l'esercizio del diritto di recesso.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 6.538.750,00 (seimilionicinquecentotrentottomilasettecentocinquanta virgola zero zero), suddiviso in n. 6.538.750 (seimilionicinquecentotrentottomilasettecentocinquanta) azioni ordinarie, prive di valore nominale.

5.2 L'assemblea straordinaria, in data 14 giugno 2019, con delibera redatta dal Notaio Dr. Carlo Vico, ha deliberato:

- a) un aumento di capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un controvalore massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) comprensivo di sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da liberare in denaro integralmente al momento delle singole sottoscrizioni, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente ad (i) investitori "qualificati" italiani come definiti dall'art. 100 del TUF e dell'art. 34-ter lettera b) del Regolamento Consob, e (ii) ad altri soggetti nello spazio economico europeo, esclusa l'Italia, che siano investitori "qualificati" secondo la normativa di rango europeo (con esclusione, pertanto, degli investitori in Australia, Giappone, Canada e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità), entro il termine del 31 dicembre 2019 ovvero, se antecedente, la data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta di cui sopra;
- b) un ulteriore aumento di capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un controvalore massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) comprensivo di sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, mediante

l'emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da liberare in denaro integralmente al momento delle singole sottoscrizioni, da offrire esclusivamente ed irrevocabilmente al pubblico indistinto con modalità e quantità dell'offerta tali da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di cui all'art. 100 del TUF ed avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art. 34 ter lettera c) del Regolamento Consob, entro il termine del 31 dicembre 2019 ovvero, se antecedente, la data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta di cui sopra.

Gli aumenti di capitale sociale di cui ai precedenti punti a) e b) non potranno nel complesso determinare l'emissione di un numero di azioni ordinarie superiori a n. 2.000.000 (duemilioni).

Articolo 6 – Azioni

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti e facoltà. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge e dal presente statuto.

6.2 Il possesso delle azioni comporta la piena ed assoluta adesione allo statuto sociale e alle deliberazioni dell'assemblea.

6.3 Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari delle azioni rispondono solidamente delle obbligazioni da esse derivanti.

6.4 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") e per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, troveranno applicazione le disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, come di volta in volta modificato ed integrato.

6.5 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83 bis e ss. del TUF e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 – Identificazione degli azionisti

7.1 La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La società è tenuta ad effettuare la stessa richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la quota stabilita dall'art. 83-duodecies del TUF.

7.2 Si applicano, per richiamo volontario, le disposizioni dettate dall'art. 83-duodecies del TUF e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti in materia di identificazione degli azionisti.

Articolo 8 – Obbligazioni e strumenti finanziari

8.1 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni, strumenti finanziari di qualsiasi tipologia, warrant ed obbligazioni anche convertibili, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto – Revoca

Offerta pubblica di acquisto e scambio

9.1 A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla società siano negoziate su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) – in ossequio a quanto stabilito dal Regolamento Emittenti AIM Italia – il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del predetto Regolamento Emittenti AIM Italia, come di volta in volta modificata, che vengono riportate qui di seguito.

9.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “**disciplina richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

9.3 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

9.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

9.5 Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

9.6 La Società, a partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la “**Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto**”).

9.7 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e aggiornato, preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal consiglio di amministrazione della Società, sentito il collegio sindacale, ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto; il consiglio di amministrazione si esprimerà, inoltre, in merito ai termini e alla procedura dell'obbligo e del diritto di acquisto laddove Consob e/o il gestore del mercato non siano competenti ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto. Resta in ogni caso inteso che il Panel non si esprimerà in merito all'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF.

9.8 L'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto, si applicano anche agli strumenti finanziari

eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Revoca

9.9 La Società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

9.10 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

9.11 La disciplina di cui al presente articolo è volta altresì a soddisfare le esigenze relative al caso di cambio di controllo di cui all'art. 24 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, come aggiornato da ultimo con la delibera 20264 del 17 gennaio 2018, nei limiti minimi previsti e alle condizioni indicate nel regolamento stesso.

9.12 Ai fini del presente art. 9, per "partecipazione" si intende quanto previsto dall'art. 105 comma 2 del TUF, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10 – Comunicazioni delle Partecipazioni Rilevanti

10.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia di volta in volta vigente, con particolare riguardo alle comunicazioni ed informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). Gli azionisti dovranno, pertanto, comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia di volta in volta vigente, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della società.

10.2 La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione AIM Italia dal perfezionamento dell'operazione o, comunque, dal verificarsi dell'evento che ha determinato il "Cambiamento Sostanziale" (indipendentemente dalla data di esecuzione dell'operazione), mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Organo amministrativo, tramite raccomandata A.R. o via PEC, contenente (i) l'identificazione degli Azionisti Significativi coinvolti, (ii) la data in cui è avvenuto il Cambiamento Sostanziale delle partecipazioni, (iii) il prezzo, l'ammontare e la categoria degli strumenti finanziari coinvolti, (iv) la natura dell'operazione, (v) la natura e l'entità della partecipazione dell'Azionista Significativo nell'operazione e (vi) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, il numero di diritti di voto e il numero di azioni ordinarie detenute, fermo restando il diritto dell'Organo amministrativo di richiedere ulteriori informazioni.

10.3 In caso di mancata comunicazione alla società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate nel presente articolo 9, troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

10.4 La deliberazione dell'Assemblea adottata con il voto determinante della partecipazione in relazione alla quale è stata omessa la comunicazione di cui al precedente art. 10.3, è impugnabile secondo le previsioni di legge. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Articolo 11 - Aumento del capitale sociale – Diritto di opzione

11.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci; è consentita l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già esistenti nei limiti previsti dalla legge. L'aumento di capitale sociale può essere effettuato anche mediante emissione di strumenti finanziari, warrant e di obbligazioni convertibili.

11.2 L'assemblea può attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 3 anni dalla data della deliberazione assembleare.

11.3 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

Articolo 13 – Trasferibilità delle azioni

13.1 Le azioni, le obbligazioni convertibili, gli strumenti finanziari, i warrant e i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, possono essere liberamente trasferiti per atto fra vivi o *mortis causa*, sottoposti a pegno, usufrutto, o a qualsiasi vincolo, nei limiti di quanto previsto dalla legge.

Articolo 14 – Recesso del Socio

14.1 Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dall'articolo 2437, comma I, codice civile e negli altri casi previsti da norme inderogabili di legge.

14.2 Il recesso del socio dovrà essere comunicato nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2437 bis codice civile.

14.3 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali è esercitato il recesso. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437 ter, comma 3, codice civile.

14.4 Il rimborso delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

TITOLO III ASSEMBLEE

Articolo 15 - Assemblea - Competenze

15.1 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto.

15.2 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in uno stato dell'Unione Europea, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione, fatte salve le norme di legge.

15.3 L'Assemblea delibera sulle materie riservate ad essa dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia – e dal presente statuto.

15.4 In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizione di partecipazione od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia,

- (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale di business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia,
- (iii) richiesta di revoca delle azioni della società dalle negoziazioni su AIM Italia, fermo quanto previsto al precedente articolo 9.

15.5 L'assemblea ordinaria può approvare, su proposta dell'Organo amministrativo, un regolamento che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze.

Articolo 16 - Assemblea di approvazione del bilancio

16.1 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano o nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 17 - Convocazione dell'Assemblea

17.1 Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate dall'Organo amministrativo almeno 15 giorni prima della data fissata in prima convocazione, mediante avviso da pubblicarsi, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “Italia Oggi”, “MF-Milano Finanza” e “Il Resto del Carlino”, ed in ogni caso, sul sito internet della società. Nella convocazione devono essere indicati il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni eventualmente richieste dalla legge. In tale avviso può essere fissata la data per l'Assemblea in seconda convocazione e per eventuali successive convocazioni per il caso in cui la prima andasse deserta.

17.2 In mancanza della formalità suddetta le Assemblee, comunque e dovunque riunite, purché in paesi della Unione Europea, si reputano regolarmente costituite quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

17.3 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'Organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

17.4 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 18 - Intervento in Assemblea

18.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

18.2 Possono intervenire nelle Assemblee:

- a) i soci intestatari di azioni nominative che siano iscritti nel libro dei soci e ai quali spetti il diritto di voto;

b) i soci che si dimostrino proprietari di azioni e ai quali spetti il diritto di voto.

Ove venga rilasciato biglietto di ammissione, lo stesso è valido tanto per la prima convocazione quanto per le successive.

18.3 Quando le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, la legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari a norma di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*). La comunicazione deve pervenire alla società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

18.4 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta nei limiti di cui all'art. 2372 c.c.

18.5 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare lo svolgimento dell'adunanza, e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 19 - Validità delle deliberazioni assembleari

19.1 In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando i soci intervenuti, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale, escluse le azioni a voto limitato.

19.2 Le relative delibere sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, salve ed impregiudicate eventuali maggioranze qualificate contenute espressamente nei successivi articoli.

19.3 Nelle convocazioni successive alla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la quota di capitale sociale rappresentata, e le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

19.4 Nell'Assemblea straordinaria, sia in prima sia nelle convocazioni successive, è necessario che le relative delibere siano prese con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo quanto diversamente stabilito nel presente statuto.

19.5 Le delibere dell'Assemblea devono essere registrate nell'apposito libro sociale e i verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Articolo 20 - Presidenza dell'Assemblea

20.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da altra persona designata dalla stessa Assemblea.

20.2 Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dal presidente stesso e qualora lo ritenga opportuno da non più di tre scrutatori; l'assistenza del segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea il presidente designi un notaio.

20.3 Spetta al presidente dell'Assemblea constatare (i) il diritto di intervento, anche per delega, (ii) accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare, (iii) dirigere e regolare la discussione, (iv) stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni, nonché (v) proclamare l'esito.

20.4 Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea o dal notaio.

20.5 Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal presidente dell'Assemblea stessa.

20.6 Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 - Composizione del Consiglio d'Amministrazione

21.1 La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) a 9 (nove) membri, di cui almeno 1 (uno) amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser (l'“**Amministratore Indipendente**”). I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra i non soci. Gli amministratori vengono eletti dall'Assemblea dei soci, la quale determina, prima di procedere all'elezione, il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione entro i suddetti limiti.

21.2 La durata in carica dell'Organo amministrativo è stabilita di volta in volta dall'Assemblea, ma non può essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Articolo 22 – Nomina degli amministratori

22.1 La nomina del Consiglio d'Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo la procedura qui di seguito indicata.

22.2 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 12,00 del 7° (settimo giorno non festivo) antecedente la data di prima convocazione fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

22.3 Hanno diritto di presentare le liste dei candidati i titolari di azioni che, al momento in cui la lista viene presentata, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari ad almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista. In particolare, ogni socio, nonché (i) i soci legati da un rapporto di controllo a norma dell'art. 2359 c.c., (ii) i soci legati da un rapporto di collegamento ai sensi del codice civile, e (iii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, possono presentare o concorrere a presentare, insieme ad altri soci, direttamente o per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, una sola lista di candidati. Un socio non può votare più di una lista.

22.4 Ciascuna lista dovrà indicare un numero di candidati non superiore a 9 (nove), di cui almeno un Amministratore Indipendente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista, inoltre, dovrà contenere, anche in allegato, (i) le informazioni relative all'identità dei soci, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dagli intermediari, (ii) un'informativa sui candidati oggetto della lista e (iii) la dichiarazione dei candidati medesimi contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione, se indicato quale Amministratore Indipendente, dei requisiti di indipendenza. Un candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

22.5 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui al presente articolo 22, si considera come non presentata.

22.6 Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio d'Amministrazione da eleggere meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Qualora fra i candidati eletti con le modalità indicate nel presente articolo 22.6, non sia assicurata la nomina di un Amministratore Indipendente, il candidato non indipendente eletto come primo in ordine progressivo nella lista che è risultata seconda per maggior numero di voti verrà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo indicato nella medesima lista.

22.7 Qualora sia presentata una sola lista, ovvero una sola lista abbia raggiunto la percentuale di voti richiesta ai sensi dell'art. 22.8, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa raggiunga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti, come amministratori, i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza fissata del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando l'obbligo di eleggere almeno un Amministratore Indipendente.

22.8 Non si tiene conto delle liste che hanno conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

22.9 È eletto presidente del Consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.

22.10 La procedura del voto di lista di cui al presente articolo 22 si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo del Consiglio d'Amministrazione. Pertanto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata a norma dell'articolo 2386 c.c. fermo restando l'obbligo di garantire la presenza nel Consiglio d'Amministrazione di almeno un Amministratore Indipendente come sopra stabilito.

Articolo 23 - Compenso amministratori

23.1 Agli amministratori spetta un compenso che sarà determinato dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta altresì il diritto alla percezione di una indennità per la cessazione dal

proprio ufficio, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del T.U.I.R., come coordinato con l'art. 17, comma 1, lett. c), del T.U.I.R..

23.2 L'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

23.3 Fino a diversa delibera dell'Assemblea, gli amministratori non possono esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con una o più società sottoposte alla direzione e coordinamento della società o di una controllante di quest'ultima, assumere cariche sociali o intrattenere rapporti di collaborazione o altra prestazione d'opera con società concorrenti, assumere in proprio o per interposta persona partecipazioni in imprese concorrenti, senza autorizzazione dell'Assemblea. Sono escluse dal divieto le partecipazioni di natura meramente finanziaria in società quotate in borsa.

Articolo 24 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

24.1 Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non sia stato indicato nella relative liste e non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri il presidente. Il Consiglio può eleggere tra i suoi membri anche un vice presidente, ove lo ritenga opportuno: la durata della sua carica è stabilita dal Consiglio che lo elegge, ma non può essere superiore alla durata in carica degli amministratori stabilita dall'Assemblea.

24.2 Il presidente presiede le riunioni del Consiglio. Nel caso di assenza o inabilità del presidente, il Consiglio è presieduto dal vice presidente, se nominato, o in sua mancanza, dall'amministratore più anziano d'età tra i presenti. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

Articolo 25 - Convocazione e svolgimento riunioni di Consiglio

25.1 Il Consiglio si riunisce sia presso la sede sociale, sia in ogni altro luogo che venga indicato nell'avviso di convocazione, su convocazione del presidente o, in sua vece del vice presidente, per sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta di almeno due amministratori o del Collegio Sindacale, se nominato.

25.2 Normalmente la convocazione viene effettuata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante invio al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto inoltro. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore rispetto alla data fissata per la riunione, con le stesse modalità sopra indicate.

25.3 Il Consiglio si riterrà comunque validamente costituito - in assenza di formale convocazione - qualora siano presenti tutti i componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale.

25.4 Le riunioni di Consiglio potranno svolgersi anche in teleconferenza, in videoconferenza o in comunicazione videoscritta in tempo reale (chat) condizionatamente al fatto che vengano garantiti la individuazione del luogo di riunione, ove saranno presenti almeno il presidente ed il segretario della riunione, l'identificazione dei partecipanti alla riunione, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere documentazione o di poterne trasmettere.

Articolo 26 - Validità delle deliberazioni del Consiglio

26.1 Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Articolo 27 - Verbalizzazione delle deliberazioni

27.1 Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal segretario sul libro apposito. Il verbale viene firmato da chi presiede e dal segretario in segno di approvazione.

Articolo 28 - Poteri del Consiglio di amministrazione

28.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge, in modo tassativo, riservate all'Assemblea dei soci.

28.2 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea, di assumere deliberazioni concernenti:

(i) di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c. e

(ii) l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant.

28.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare e revocare consulenti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri e le remunerazioni, nonché di approvare qualsiasi *business plan* e/o *budget* della Società, e le operazioni con parti correlate.

Articolo 29 - Amministratore delegato e comitato esecutivo

29.1 Il Consiglio potrà delegare in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare e revocare uno o più amministratori delegati, e delegare ad essi i poteri che riterrà opportuni, compresa la facoltà di subdelegarli.

29.2 Il Consiglio potrà delegare inoltre in parte i propri poteri ad un Comitato esecutivo, composto di alcuni membri del Consiglio stesso, fissando i termini e la durata della delega.

TITOLO V

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 30 - Rappresentanza legale

30.1 L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e gli Uffici e Commissioni tributarie, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha altresì facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

30.2 La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi nell'ambito delle deleghe conferite, spetta anche agli amministratori e al Direttore Generale, cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato poteri di amministrazione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 31 - Collegio Sindacale

31.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, la quale ne nomina il Presidente e determina il compenso per tutta la durata dell'incarico. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

31.2 Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

31.3 I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

Articolo 32 - Revisore Legale dei Conti

32.1 La Revisione Legale dei Conti è esercitata da una società di revisione aventi i requisiti di legge - ai quali si applicherà il disposto degli articoli 2409-bis, 2409-septies e 2429, comma 2, del codice civile – nonché, in dipendenza delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia, i requisiti previsti dalle norme regolamentari applicabili quali, soprattutto, il Regolamento Emittenti AIM Italia.

32.2 La società incaricata della Revisione Legale dei Conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale, esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

32.3 I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. La società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio consolidato è interamente responsabile dell'espressione del relativo giudizio. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate e può chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società. I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione.

32.4 La società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio consolidato deve conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, deve concordare con detti soggetti l'accesso a tale documentazione. La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio consolidato.

32.5 L'Assemblea, nel nominare la Società di revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

32.6 La società di revisione legale dei conti deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409 bis c.c. e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalle norme di legge e/o regolamentari applicabili. In difetto, essa è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo soggetto incaricato alla revisione legale.

32.7 I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

Articolo 33 - Chiusura esercizi sociali

33.1 Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, ai sensi di legge.

Articolo 34 - Destinazione utile di esercizio

34.1 Gli utili netti, dedotto il 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote di partecipazione al capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 35 - Dividendi

35.1 Il pagamento dei dividendi viene eseguito nei termini e nei luoghi stabiliti di volta in volta dall'Assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio in cui divennero esigibili, si intendono prescritti a favore della società.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Liquidazione della società

36.1 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 37 - Giurisdizione competente

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria del luogo ove ha la sede sociale.

Articolo 38 - Domicilio dei soci

Per domicilio di ogni socio si intende quello risultante dal libro soci. E' facoltà di ciascun socio chiedere che sia annotato a libro soci il proprio indirizzo di posta elettronica e/o il proprio numero di fax ai fini dell'effettuazione delle comunicazioni previste dal presente statuto.

Articolo 39 - Arbitrato

39.1 Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società e/o gli amministratori e/o i sindaci e/o i liquidatori, o fra aventi causa di un socio tra di loro e/o con la società e/o con gli amministratori e/o con gli altri soci e/o con i sindaci e/o con i liquidatori, o tra la società e gli amministratori e/o i sindaci in dipendenza dei rapporti sociali e/o dal presente statuto e ciò anche in caso di liquidazione della società, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati in conformità a tale Regolamento.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

39.2 La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata dai soci rappresentanti almeno il 65% (sessantacinqueper cento) del capitale sociale.

Articolo 40

40.1 Per quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge che regolano la materia.

F.TO: MARZOCCHI PAOLO

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

COPIA SU FORMATO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, DEL D.LGS N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE PER LA REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.